

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comunque dovranno avere carattere transitorio e non superiore a 18 mesi dalla data di avvio del servizio.

1. 279.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Bocchino, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comunque dovranno avere carattere transitorio e non superiore a 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

1. 280.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Bocchino, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comunque dovranno avere carattere transitorio e non superiore a 6 mesi dalla data di avvio del servizio.

1. 281.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Bocchino, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire un'adeguata copertura del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 267.

Floresta, Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 276.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 60 per cento della popolazione e del 40 per

cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 260.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Bocchino, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento della popolazione e del 40 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 261.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento della popolazione e del 30 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 262.

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,
Bocchino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 40 per cento della popolazione e del 30 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 263.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 264.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Rasi, Bocchino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 40 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 265.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Rasi, Bocchino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 30 per cento del territorio nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 266.

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,
Bocchino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 50 per cento della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 268.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Rasi, Bocchino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del 40 per cento della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 269.

Floresta, Savarese, Bocchino,
Urso, Rasi, Di Luca.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura del

30 per cento della popolazione nazionale per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 270.

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,
Bocchino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura nelle otto maggiori città italiane per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori a condizioni e modalità da definire in apposite convenzioni che non potranno avere una durata superiore a 24 mesi dalla data di avvio del servizio.

1. 272.

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-
varese, Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura nelle otto maggiori città italiane per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori a condizioni e modalità da definire in apposite convenzioni che non potranno avere una durata superiore a 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

1. 273.

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-
varese, Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire una adeguata copertura nelle otto maggiori città italiane per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 274.

Floresta, Di Luca, Bocchino, Sa-
varese, Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà obbligo di garantire una adeguata copertura nelle città Roma, Milano, Bologna, Firenze e Palermo per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori a condizioni e modalità da definire in apposite convenzioni che non potranno avere una durata superiore a 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

1. 337.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà obbligo di garantire una adeguata copertura nei capoluoghi di regione per poter usufruire del *roaming* nazionale con le reti GSM degli attuali gestori.

1. 275.

Floresta, Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il terzo gestore avrà l'obbligo di garantire la copertura di almeno otto città capoluogo di provincia per poter usufruire del nazionale con le reti GSM degli attuali concessionari. Il *roaming* dovrà consentire ai terzi l'attivazione di tutti i servizi offerti dal soggetto titolare della licenza ai propri utenti.

1. 271.

Baccini

Sopprimere il comma 4.

***1. 283.**

Floresta, Bocchino, Di Luca, Savarese,
Urso, Rasi, Chincarini,
Mammola.

Sopprimere il comma 4.

***1. 284.**

Bosco, Chincarini.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 31 dicembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 285.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Rasi, Urso.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 31 dicembre 1998.

1. 309.

Bocchino, Savarese, Rasi, Urso

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 dicembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che

siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 286.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Rasi, Urso.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 30 novembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 287.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 30 novembre 1998.

1. 311.

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,
Bocchino.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 novembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai

sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 288.

Savarese, Floresta, Urso, Rasi,
Bocchino.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 31 ottobre 1998.

1. 310.

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Rasi, Bocchino.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 30 ottobre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 289.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15

ottobre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 290.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 30 settembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 291.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 30 settembre 1998.

1. 312.

Floresta, Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 settembre 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 292.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 31 agosto 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 293.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 31 agosto 1998.

1. 313.

Floresta, Di Luca, Savarese, Bocchino Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 agosto 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 294.

Bocchino, Floresta, Savarese, Rasi, Urso.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 31 luglio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale,

ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 295.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 31 luglio 1998.

1. 314.

Floresta, Di Luca, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 luglio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 296.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 30 giugno 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e

1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 297.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 30 giugno 1998.

1. 315.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 giugno 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.*

1. 298.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 1° giugno 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.*

1. 322.

Savarese, Bocchino, Chincarini,
Mammola.

*Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 31 maggio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.*

1. 299.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 31 maggio 1998.

1. 316.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 maggio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 300.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 1° maggio 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale,

ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 301.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 30 aprile 1998.

***1. 317.**

Floresta, Savarese, Urso, Rasi,
Bocchino.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 30 aprile 1998.

***1. 318.**

Bosco, Chincarini.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 15 aprile 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 302.

Bocchino, Floresta, Savarese, Di
Luca, Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 31 marzo 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 303.

Savarese, Floresta, Urso, Rasi,
Bocchino.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: è posticipato al 31 marzo 1998.

***1. 320.**

Floresta, Di Luca, Savarese,
Urso, Rasi, Bocchino.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 31 marzo 1998.

***1. 321.**

Bosco, Chincarini.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 1° marzo 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo

2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 304.

Bocchino, Di Luca, Floresta, Savarese, Chincarini, Mammola,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso, con le seguenti: posticipato al 10 marzo 1998. Decorso tale termine il Ministero delle comunicazioni, al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e l'uso efficiente delle bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MhZ e 1850-1880 MhZ riservate al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, assegna tali frequenze ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM autorizzandoli all'avvio del servizio commerciale, ed alle imprese scelte mediante gara, che siano costituite al solo scopo di gestire sistemi di comunicazione mobile e personale.

1. 306.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Al comma 4, sostituire la parola: soppresso con le seguenti: posticipato al 31 maggio 1998. Entro tale data dovrà essere assegnata la licenza prevista dalla gara. Nel caso tale data non fosse rispettata per inadempienze o ritardi dovuti al Ministero delle comunicazioni, i soggetti interessati

potranno rivalersi nei confronti della amministrazione pubblica per i danni dimostrabili subiti.

1. 308.

Eduardo Bruno.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti.

1. 374.

La Commissione.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato.

1. 326.

Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato e viene sostituito con un onere per il pagamento delle frequenze di entità analoga a quello previsto presso gli Stati membri dell'Unione Europea.

1. 327.

Urso, Savarese, Di Luca, Rasi, Bocchino.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. Il canone di concessione per gli operatori mobili è sostituito da un contributo fissato dall'Autorità che tenga conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della competitività.

1. 328.

Urso, Savarese, Di Luca, Rasi, Bocchino.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nelle gamma 1730-1785 Mhz, 1825-1880 Mhz. Nella assegnazione di nuove porzioni della banda di frequenza 1800 Mhz l'Autorità assicurerà parità di trattamento tra gli operatori tenendo in particolare conto la disponibilità complessiva delle risorse di frequenza, le esigenze e le evoluzioni del sistema radiomobile nel suo complesso, le esigenze degli utenti, il miglioramento della qualità del servizio, la domanda commerciale".

1. 324.

Savarese, Urso, Di Luca, Bocchino, Rasi.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nelle gamma 1730-1785 Mhz, 1805-1880 Mhz".

1. 329.

Urso, Savarese, Di Luca, Bocchino, Rasi, Floresta.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nelle gamma 1730-1785 Mhz, 1825-1880 Mhz".

1. 332.

Savarese, Urso, Di Luca, Bocchino, Rasi, Floresta.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nella gamma 1720-1785 Mhz, 1815-1880 Mhz".

1. 331.

Floresta, Di Luca, Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nella gamma 1715-1785 Mhz, 1810-1880 Mhz".

1. 330.

Urso, Floresta, Savarese, Di Luca, Bocchino, Rasi.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è così modificato: "b) riservare le bande di frequenza nella gamma 1710-1785 Mhz, 1805-1880 Mhz".

1. 319.

Floresta, Bocchino, Urso, Rasi, Savarese.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. La norma DCS 1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM.

***1. 333.**

Floresta.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. La norma DCS 1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM.

***1. 325.**

Urso, Savarese, Di Luca, Bocchino, Rasi.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

1. 334.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. Il canone di concessione per gli operatori mobili è abrogato e sostituito da un contributo fissato dall'Autorità che tenga conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della competitività.

1. 341.

Floresta, Savarese, Urso, Bocchino, Rasi.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato e sostituito con un onere per il pagamento delle frequenze di entità analoga a quello previsto presso gli Stati membri dell'Unione Europea.

1. 342.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

4-bis. Il canone di concessione per i servizi di telefonia mobile è abrogato.

1. 343.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le comunicazioni radiomobili, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, possono essere offerte da qualunque operatore autorizzato in regime di prezzo.

1. 01.

Urso, Savarese, Di Luca, Floresta, Bocchino, Rasi

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità dovrà provvedere con priorità, entro il 1° giugno 1998, ad assumere le misure necessarie a garantire il riequilibrio tariffario della Società Telecom Italia.

1. 02.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilerà affinché, entro il 31 dicembre 1998, sia realizzata una rapida e completa dismissione di partecipazioni dello Stato nelle società che gestiscono servizi di telecomunicazione.

1. 03.

Floresta, Urso, Savarese, Rasi,
Bocchino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilerà affinché sia realizzata una rapida e completa dismissione di partecipazioni dello Stato nelle società che gestiscono servizi di telecomunicazione.

1. 04.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà affinché l'assegnazione a titolo oneroso delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio degli operatori dei servizi di comunicazione mobile e personale tenga conto delle corrispondenti condizioni praticate agli operatori dei principali Paesi europei.

1. 05.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà affinché l'assegnazione a titolo oneroso delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio degli operatori dei servizi di comunicazione mobile e personale tenga conto delle corrispondenti condizioni praticate agli operatori degli Stati membri dell'Unione Europea.

1. 06.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve tener conto della disponibilità complessiva delle risorse di frequenze per procedere alla relativa assegnazione al fine di garantire il miglioramento della qualità del servizio e dello sviluppo della domanda commerciale.

1. 07.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilerà che l'assegnazione delle frequenze nei servizi di comunicazione mobile e personale tenga conto delle necessità di garantire un'adeguata qualità del servizio in proporzione allo sviluppo della clientela.

1. 08.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorirà accordi tra gli operatori di telefonia mobile e fissa per favorire offerte integrate alla clientela.

1. 09.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicurerà che da parte di tutti

gli operatori vengano garantite alla clientela offerte integrate di servizi di telefonia mobile e fissa.

1. 010.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata (rete fissa) da parte degli operatori che gestiscono reti di comunicazione mobile e personale sono le medesime degli operatori che gestiscono servizi di telefonia vocale.

1. 011.

Savarese, Floresta, Urso, Bocchino, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Il termine di cui all'articolo 8, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, è soppresso.

1. 012.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Il termine di cui all'articolo 8, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1994 è sostituito con il termine di 10 giorni”.

1. 013.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale in tema di canone di concessione sono abrogate.

1. 014.

Bocchino, Floresta, Savarese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le società che gestiscono i servizi di comunicazione mobili e fissi non possono chiedere ai clienti che stipulano un contratto di abbonamento telefonico nessuna somma a titolo di anticipo conversazioni. Le somme già percepite devono essere restituite mediante compensazione di bolletta telefonica. La disposizione non si applica in caso di utilizzo di scheda preparata.

1. 015.

Bosco, Chincarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'Autorità per le telecomunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad inserire nella convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Telecom Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, l'obbligo da parte di quest'ultima di installare nelle abitazioni private degli utenti che ne facciano richie-

sta, nei successivi ventiquattro mesi, un contatore adibito al controllo del traffico telefonico.

2. Il contatore di cui al comma 1, sigillato dalla concessionaria del servizio telefonico, vale come riferimento per l'addebito degli scatti in caso di contenzioso tra le parti.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono a carico per il 50 per cento della Telecom Italia e per il 50 per cento dell'utente.

1. 016.

Bosco, Chincarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

La nota 58 della tabella piano nazionale di ripartizione delle frequenze, già modificata dal DM 4 maggio 1993 e successivamente dal DM 3 giugno 1997, è così ulteriormente modificata: “Le bande di frequenze 890-915 e 935-960 Mhz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372 CE del 25 giugno 1987 al servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Le bande di frequenze 895,9-913,7 Mhz e 940,9-958,7 Mhz sono riservate in esclusiva al servizio GSM. Le restanti porzioni di banda, attualmente utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico e per i terminali senza filo di prima generazione, potranno essere riservate in esclusiva dal Ministero delle Comunicazioni al servizio GSM, sulla base della domanda commerciale”.

1. 017.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dopo la nota 58 della tabella piano nazionale di ripartizione delle frequenze, già modificata dal DM 4 mag-

gio 1993 e successivamente dal DM 3 giugno 1997, è aggiunta la seguente: “(58A). In accordo con la decisione CEPT ERCIDEC(97)02 le bande di frequenze 880-890 Mhz e 925-935 Mhz sono designate come bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM. Porzioni di tali bande vengono destinate al sistema GSM in funzione della domanda commerciale allorché saranno rese disponibili dal sistema radiomobile pubblico analogico.

Le bande di frequenze 880-895,6 Mhz e 925-940,6 Mhz sono attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico, tuttavia per il predetto servizio le sottobande di frequenza 883,8-887,3 Mhz e 928,8-932,3 Mhz possono essere impiegate solo nelle città di Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Padova, Palermo, Torino e Venezia. Tali utilizzazioni saranno progressivamente ridotte in funzione delle accertate ulteriori esigenze del sistema GSM. In ogni caso le utilizzazioni del sistema analogico avranno termine alla data del 31 dicembre 2005.”

1. 018.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

(A.C. 4540 – sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge con modificazioni « Conversione del decreto-legge n. 455 del 23 dicembre 1997 recante disposizioni urgenti nel settore delle telecomunicazioni » (A.C. 4540);

considerato che:

la situazione italiana, purtroppo, appare ancora distante da un quadro regolamentare definito che consenta la cre-

scita di un mercato concorrenziale delle reti dei servizi di telecomunicazioni in linea con gli altri paesi europei, così come anche ricordato nella sua recente segnalazione al Parlamento dall'autorità *Anti-trust*;

il Governo, nonostante eserciti supplenza dell'Autorità di settore, tra l'altro non ancora operativa, non ha provveduto a tutti gli adempimenti necessari per allineare l'Italia alle legislazioni europee recando così gravi danni all'economia e agli operatori esistenti e potenziali del settore delle telecomunicazioni che hanno realizzato e realizzeranno consistenti investimenti con positive ricadute per l'occupazione;

il Parlamento ha. l'obbligo di vigilare affinché sia garantito in Italia un effettivo e concreto bilanciamento delle condizioni competitive sul mercato della telefonia;

impegna il Governo

a concludere la gara per il terzo gestore di telefonia cellulare entro e non oltre il 31 maggio 1998;

a concedere al vincitore della gara per il terzo gestore l'immediato avvio del servizio commerciale e il diritto a ottenere il *roaming* nazionale dagli altri gestori non appena avrà provveduto con la propria infrastruttura a realizzare una copertura del 25 per cento della popolazione nazionale;

a consentire agli attuali gestori Gsm l'avvio commerciale del sistema Dcs 1800 non prima del 31 dicembre 1998 e garantendo ad essi, dalla data di conversione in legge del decreto-legge n. 455, a parità di condizioni, di poter disporre di ulteriori frequenze della banda 900 Mhz per l'espletamento nel servizio Gsm.

9/4540/1.

« Bosco ».

La Camera,
esaminato il decreto-legge n. 455 del 1997;

tenuto conto:

che la direttiva 96/2/CE determina la piena liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;

che il regolamento n. 318 del 1997 nell'attuare tale direttiva prevede l'aggiornamento delle concessioni esistenti;

che la liberalizzazione consente alle imprese di esercitare i servizi di telecomunicazione previo rilascio di autorizzazioni;

impegna il Governo

a sostituire l'attuale sistema di tariffazione con un sistema fondato sui prezzi dei servizi di telecomunicazione.

9/4540/2.

« Floresta, Panattoni, Merlo,
Bocchino, Bosco, Baccini ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2983 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEM-
BRE 1997, N. 457, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCRE-
MENTO DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL SENATO)*
(4560)

(A.C. 4560 — sezione 1).

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 96-BIS, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

La Camera,

preso atto che il testo del disegno di legge n.4560, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, approvato dalle Commissioni riunite IX e XI, contrasta con alcune norme costituzionali e precisamente:

1) l'articolo 2, del disegno di legge di conversione, contrasta con l'articolo 72, in particolare ultimo comma, della Costituzione, il quale statuisce per i disegni di legge di delegazione legislativa il procedimento ordinario di approvazione; infatti, l'attribuzione di una delega legislativa al Governo mediante decreto-legge limita di fatto il potere decisionale del Parlamento; peraltro il divieto di conferire deleghe legislative mediante decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, deve ritenersi implicitamente esteso anche ai disegni di legge di conversione

2) il medesimo articolo 2, del disegno di legge di conversione, contrasta con l'articolo 76 della Costituzione, in quanto i principi e i criteri direttivi nonché la materia oggetto di delega, risultano alquanto indeterminati ed indefiniti;

3) le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano i requisiti di necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione. In particolare, i suddetti requisiti non si riscontrano nell'articolo 5, comma 3, di modifica del codice penale, nell'articolo 7, commi 1-*novies* e 3-*bis* che incidono su disposizioni di carattere amministrativo, nell'articolo 10, comma 2-*ter* in materia di parcheggi;

ritenuto che il comma 3, dell'articolo 2, del disegno di legge di conversione prevede l'applicazione del principio del silenzio assenso per l'emanazione dei decreti legislativi, qualora le competenti Commissioni parlamentari non esprimano parere entro il termine di 30 giorni, eludendo così il già minimo controllo del Parlamento sull'attività legislativa del Governo;

considerato che il provvedimento contrasta con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che dispone la specificità, l'omogeneità e la rispondenza al titolo dei decreti-legge;

delibera di non proseguire nella discussione dell'A.C. 4560 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

n. 1

Comino, Lembo, Bosco, Cavaliere, Fontanini, Chincarini, Ciapusci, Alborghetti.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, contiene disposizioni e misure che non rispondono ai requisiti richiesti dall'articolo 77, commi secondo e terzo della Costituzione, che consente al Governo di adottare atti con forza di legge come ipotesi eccezionale fondata sulla presenza di presupposti straordinari di necessità e di urgenza;

il Governo ha giustificato l'esistenza di tali presupposti con la necessità e l'urgenza di pervenire all'istituzione del registro navale internazionale di immatricolazione delle navi, al fine di fornire agli operatori nazionali parità di condizioni sui mercati internazionali nonché di emanare disposizioni finalizzate alla ristrutturazione delle autorità portuali, allo sviluppo dei trasporti e all'incremento dell'occupazione, con ciò senza indicare le ragioni e la causa della necessità e dell'urgenza e comunque non giustificando l'urgenza per le norme che riguardano alcune modifiche al codice della navigazione e gli interventi per le Ferrovie dello Stato, per le tranvie e per la costruzione di parcheggi urbani;

le disposizioni contenute nello stesso decreto legge mancano dei requisiti di omogeneità richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, giacché alcune norme sono riferite alla costituzione del registro navale internazionale, altre riguardano le autorità portuali con modifiche alla legge del 28 gennaio 1994, n. 84 ed altre ancora riguardano le Ferrovie dello Stato, le tranvie e la costruzione di parcheggi;

il relativo disegno di legge di conversione prevede all'articolo 2 una delega legislativa che, per un verso è in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, in quanto risultano generici i principi e i

criteri direttivi ed indefiniti gli oggetti e, per altro verso, è in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione, in particolare con l'ultimo comma, poiché il percorso parlamentare delle leggi di conversione è diverso rispetto a quello della legislazione ordinaria; inoltre l'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel prevedere espressamente che non possano essere conferite deleghe legislative con i decreti legge, implicitamente estende tale divieto, al fine di evitare elusioni, anche ai disegni di legge di conversione;

delibera di non proseguire nella discussione dell'A.C. 4560 di conversione del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, in quanto questo è in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione che prevede che il Governo possa adottare provvedimenti provvisori con forza di legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza ed in quanto le norme del decreto-legge mancano della necessaria omogeneità richiesta dalla legge n. 400 del 1988.

n. 2

Armaroli, Valensise, Anedda, Simione, Martino, Lembo, Aprea, Bosco, Calderisi, Paolone, Antonio Pepe, Menia, La Russa, Polizzi, Amoroso, Marino, Garra, Migliori, Berruti, Cola, Fei, Alberto Giorgetti, Nuccio Carrara, Urbani, Rallo, Carlo Pace, Butti, Saponara, De Ghislanzoni Cardoli, Mancuso, Sospiri, Fratini, Franz, Rebuffa, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pampo, Bertucci, Aloï, Porcu, Aleffi, Fragalà, Poli Bortone, Napoli, Morselli, Fino, Benedetti Valentini, Amato, Neri, Melograni, Ozza, Landolfi, Gramazio, Contino, Floresta, Sgarbi, Malgieri, Gasparri, Taradash, Caruso, Carlesi, Di Luca, Mammola, Buontempo.